

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"SPORT E VALORI Associazione di Promozione Sociale ETS" in sigla **"SPORT E VALORI APS ETS"** di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Chieti (CH). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Chieti non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Abruzzo.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la

Francesco P. / Vice
Francesco Milosetti
Roberto Di Lupa
Roberto Di Lupa
Antonella Brusca
pagina 1



denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Indicare il nome dell'Associazione APS" oppure "Indicare il nome dell'Associazione associazione di promozione sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Pertanto solo con l'avvenuta iscrizione nel RUNTS l'associazione assumerà la denominazione "SPORT E VALORI Associazione di Promozione Sociale ETS" in sigla "SPORT E VALORI APS ETS".

Art.3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- lett. i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. d) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 :educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

Francesco Milozzi
Luca Di Muzio
Alberto Mayer
Antonio De Luca



53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

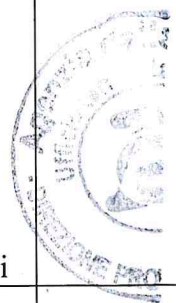
- lett. f) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. k) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- lett. t) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lett. u) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs.117/2017;
- lett. v) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

L'Associazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e promuove e realizza attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D. Lgs. n.117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria e gratuita dei propri associati.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono i seguenti :

Francesco Fide
Francesco Milozzi
Claudio
pagina 3
Roberto Di Leo
Claudio
Antonio Di Amico
Antonella Di Gioia



- promozione, organizzazione, gestione di eventi culturali e sportivi (concerti, presentazione libri,) anche in modalità telematiche e via internet;

-promozione dello studio, ricerca, elaborazione dati statistici, ed organizzazione di eventi e progetti dedicati agli studi sullo sport, letteratura, turismo, benessere, giornalismo, marketing culturale e territoriale;

- promozione, progettazione e ideazione di eventi, spettacoli e workshop, seminari, corsi di approfondimento, in sinergia con enti locali e non, istituzioni anche universitarie, pubbliche e private.

- attività per scopi umanitari, tutela ambientale, di storia locale, per la collettività, per esperti di eventi, amanti dell'arte, degli antichi mestieri, dell'arte contadina, storia antica, moderna, contemporanea, studi di sociologia, antropologia, religioni, letteratura internazionale e Sport.

-attività di promozione del territorio attraverso itinerari dedicati alla scoperta di questi beni, custodi di importanti testimonianze artistiche, storiche, di tradizioni, di identità e cultura, oltre che di antiche maestranze artigiane ancora esistenti.

-diffondere la cultura italiana, la spiritualità e il "made in Italy" dal "food alla fashion", dell'identità culturale italiana attraverso l'esperienza diretta sul territorio.

-Sviluppare, promuovere coordinare iniziative culturali, sportive, ricreative educative e formative.

Art.4 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione si propone di

Francesco I. file
Francesco Milone
Giacca file
Roberto Di Leo
Caly All
Orlando
D. Di Leo
Gabriele Di Leo
pagina 4



- a) stabilire rapporti con gli organi dello Stato e con le forze politiche e sociali del Paese, al fine della adozione di provvedimenti che qualificano e sostengano la corallità nelle sue differenti espressioni
- b) organizzare festival, concerti, convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni, approfondimenti e altre iniziative di rilevanza regionale e/o nazionale in collaborazione con le Associazioni del territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
- c) pubblicare, studi, ricerche, di particolare interesse rivolte alla comunità nazionale ed internazionale;
- d) collaborare con le istituzioni didattiche con l'intento di diffondere la cultura dello sport nelle scuole di qualsiasi ordine e grado quale elemento fondamentale della formazione personale di ciascun individuo;
- e) sottoscrivere convenzioni, accordi o protocolli volti ad agevolare la realizzazione delle attività istituzionali.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Francesco Milorzi
Giovanni
Roberto Di Carlo
pagina 5
Orlando Di Carlo
Antonella Di Carlo



Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 – Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto

Francesco M...
Francesco M...
pagina 6
Autorelle M...



sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Francesco P/la

Luca Di Leo

pagina 7

Francesco Milosetti

Adrian Di Leo
Antonella Di Leo

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Francesco Milorzi

Francesco Milorzi

Luigi Milorzi

Luigi Milorzi

Antonio Milorzi



4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di

Francia / Me
Francesco Milozzi
Antonio Di Caro
pagina 9
Antonio Di Caro

ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in

Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione

dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal

provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque

partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle

quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

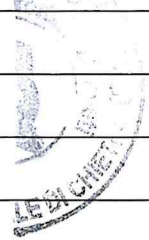
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio

Francesco Milozzi
Francesco Milozzi

pagina 10

Roberto Di Gennaro
Roberto Di Gennaro
Roberto Di Gennaro
Roberto Di Gennaro



Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di cui all'art.17 comma 4 del D.Lgs.117/2017 (attualmente nella misura di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili) sempre che che il Consiglio abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

Francesco P. P. P.
Stefano Milozzi
Giovanni P. P.

Roberto P. P.
pagina 11

Roberto P. P.
Antonella P. P.

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

Francesco Milozzi
Alessandro

pagina 12

Roberto Di Cesare
Luigi M.
Alessandro Milozzi
Gabriele Di Cesare

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno o raccomandata a mano 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di

Francesco Milorzi
Giovanni M.

Linda Deluc
pagina 13

Antonio G. Aruff
Antonella Aruff